



Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Demetrio DELFINO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA




CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 30 LUGLIO 2015


PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità tecnica  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE



PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità contabile  
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)


IL RESPONSABILE




N. 5139 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li -7 AGO. 2015

L'INCARICATO  


IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal -7 AGO. 2015, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;


è divenuta efficace il 30 LUG. 2015:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li -7 AGO. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



**OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE PROPOSTA GIUNTA COMUNALE.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **luglio**, alle ore **10,54**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **108968 del 24/07/2015**  
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.  
Risultano presenti n. **22** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	NO	24	DATTOLA Lucio	NO
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCIOLO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	NO	26	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	NO
5	BURRONE Filippo	SI	28	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	NO	29	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MARINO Demetrio	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	NO
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	NO	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARRA Vincenzo	SI			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	SI			
15	MILETO Antonino	NO			
16	MINNITI Giovanni	SI			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	NO			
19	PARIS Nicola	SI			
20	QUARTUCCIO Filippo	SI			
21	RUVOLO Antonio	SI			
22	SERA Giuseppe Francesco	SI			
23	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Neto Mattia Fortunata, Zimbalatti Antonino, Nardi Rosanna Patrizia Maria, Marciandò Angela, Quattrone Agata e Muraca Giovanni.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna Antonia ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

**Aprire la discussione sul punto all'odg inerente "DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE PROPOSTA GIUNTA COMUNALE e concede la parola al cons. Albanese che relaziona in merito.**

**Dopo l'intervento del cons. Imbalzano P. il Presidente pone in votazione la delibera** che viene approvata a maggioranza **dai 22 presenti** con il seguente esito: **voti favorevoli n. 17** (Albanese Rocco, Brunetti Paolo, Burrone Filippo, Delfino Demetrio, Gangemi Francesco, Iachino Nancy, Latella Giovanni, Marra Vincenzo, Martino Demetrio, Mauro Riccardo, Minniti Giovanni, Misefari Valerio, Paris Nicola, Quartuccio Filippo, Ruvolo Antonio, Sera Giuseppe, Serranò Paola Maria); **voti contrari 5** (D'Ascoli Giuseppe, Imbalzano Pasquale, Maiolino Antonino, Pizzimenti Antonio, Ripepi Massimo).

Il Presidente ne proclama l'esito.

Con successiva e separata votazione viene approvata **dai 22 presenti** la immediata esecutività del provvedimento con il seguente esito: **voti favorevoli n. 17** (Albanese Rocco, Brunetti Paolo, Burrone Filippo, Delfino Demetrio, Gangemi Francesco, Iachino Nancy, Latella Giovanni, Marra Vincenzo, Martino Demetrio, Mauro Riccardo, Minniti Giovanni, Misefari Valerio, Paris Nicola, Quartuccio Filippo, Ruvolo Antonio, Sera Giuseppe, Serranò Paola Maria); **voti contrari 5** (D'Ascoli Giuseppe, Imbalzano Pasquale, Maiolino Antonino, Pizzimenti Antonio, Ripepi Massimo).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda, tra l'altro:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i., i quali testualmente recitano:

- 8) di inviare il presente atto al dirigente del Settore "Tributi, Entrate Patrimoniali, Gestione Risorse Esterne", Macrofunzione Area Tributi ed Entrate Patrimoniali, al dirigente del Settore "Servizi alle Imprese", al dott. Diego Coppola ed alla società mista RE.G.E.S. s.p.a. (incaricata dello svolgimento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente) per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 9) di disporre altresì la pubblicazione del presente atto:
  - ♦ sul sito internet del Comune, [www.reggiocal.it](http://www.reggiocal.it) e sul sito della RE.G.E.S. s.p.a.;
  - ♦ all'Albo Pretorio on line del Comune;
- 10) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 11) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere alla pubblicazione dello stesso entro il termine normativo sopra indicato.

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Richiamato inoltre il comma 688, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale:

688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - > per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - > la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Per il 2015 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
  - > per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 106 in data 07.08.2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato in particolare l'art. 4 del Regolamento, il quale stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore;

Ritenuto necessario, per l'anno 2015, applicare l'aliquota TASI limitatamente all'abitazione principale ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Considerato che il Comune di Reggio Calabria ha adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis e seguenti del D.lgs 267/2000, approvato definitivamente dalla Corte dei Conti (Sez. Riunite), nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2014, con sentenza n. 26/2014/EL depositata il 17 luglio 2014, prevedendo l'applicazione delle aliquote di imposta nella misura massima, in coerenza con le prescrizioni della suddetta normativa;

Ritenuto quindi di determinare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (tutte le categorie eccettuate A1, A8 e A9)	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Fabbricati merce	2,50 per mille

Stimato in €. 9.263.685,33 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra, prendendo a riferimento il valore determinato utilizzando il simulatore messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul portale del Federalismo Fiscale;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o protezione civile;
- o biblioteca;
- o attività culturali e manifestazioni;
- o URP/sportello polifunzionale;
- o SUAP (Sportello Unico Attività Produttive);
- o SUE (Sportello Unico Edilizia);

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13.05.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 maggio 2015, n. 115, con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2015 è stato differito al 30 luglio 2015;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Vista la delibera n. 111 del 27.07.2015 con la quale la Giunta Comunale ha determinato ed approvato le aliquote per l'applicazione del tributo dei servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

Ritenuto di provvedere in merito, disponendo l'approvazione della proposta di adozione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, nonché il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Visto l'esito della votazione, proclamato dal Presidente,

#### DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

- 1) di adottare le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (tutte le categorie eccettuate A1, A8 e A9)	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Fabbricati merce	2,50 per mille

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 3) di stimare in €. 9.263.685,33, per come in premessa determinato, il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 4) di stabilire altresì che il tributo TASI per l'anno 2015 è versato al Comune di Reggio Calabria, conformemente alle previsioni dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147 del 27.12.2013, mediante apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24), in due soluzioni, di cui la prima rata entro il 16 giugno 2015 ed il saldo entro il 16 dicembre 2015;
- 5) di confermare la nomina, ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 27.12.2013, del dott. Diego Coppola quale funzionario responsabile della TASI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
- 6) di demandare al dirigente del Settore "Tributi, Entrate Patrimoniali, Gestione Risorse Esterne", Macrofunzione Area Tributi ed Entrate Patrimoniali, l'adozione degli atti consequenziali;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non oltre il 21 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;